

DM

Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.

Ministro dell'interno

Visto

Visto

Visto

Decreta

Art. 1 – Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai materiali da costruzione, così come definiti dall'articolo 1 della Direttiva 89/106/CEE e dall'articolo 1 del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. Si considera materiale da costruzione, di seguito denominato "prodotto", qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere da costruzione.

2. Il presente decreto stabilisce, in conformità a quanto previsto dal D.M., le caratteristiche di reazione al fuoco che devono possedere i prodotti installati in attività ricomprese nel campo di applicazione delle vigenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi in luogo delle classi italiane previste dal D.M. 26/6/1984 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 – Prodotti incombustibili

Laddove per i prodotti sono prescritte caratteristiche di incombustibilità ovvero è richiesta la classe 0 (zero) di reazione al fuoco, devono essere utilizzati prodotti di classe A1 per impiego a parete e a soffitto e di classe A1_{FL} per impiego a pavimento.

Art. 3 – Prodotti installati lungo le vie di esodo

Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, in luogo di prodotti di classe 1, e nei limiti per essi stabiliti dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, devono essere installati prodotti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione del tipo di impiego previsto:

IMPIEGO A PAVIMENTO	A2 _{FLS1} , B _{FLS1}
IMPIEGO A PARETE	A2 _{S1d0} , A2 _{S1d1} , B _{S1d0} , B _{S1d1}
IMPIEGO A SOFFITTO	A2 _{S1d0} , B _{S1d0}

Art. 4 – Prodotti installati in altri ambienti

In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, in luogo di prodotti di classe 1, 2 e 3, devono essere installati prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nelle seguenti tabelle, in funzione del tipo di impiego previsto:

Tabella 1 – Impiego a Pavimento

	Classe italiana	Classe europea
I	Classe 1	A2 _{FLS1} , A2 _{FLS2} , B _{FLS1} , B _{FLS2}
II	Classe 2	C _{FLS1} , C _{FLS2}
III	Classe 3	D _{FLS1} , D _{FLS2}

Tabella 2 – Impiego a Parete

	Classe italiana	Classe europea
I	Classe 1	A2 _{S1d0} , A2 _{S2d0} , A2 _{S3d0} , A2 _{S1d1} , A2 _{S2d1} , A2 _{S3d1} , B _{S1d0} , B _{S2d0} , B _{S3d0} , B _{S1d1} , B _{S2d1} , B _{S3d1}
II	Classe 2	A2 _{S1d2} , A2 _{S2d2} , A2 _{S3d2} , B _{S1d2} , B _{S2d2} , B _{S3d2} , C _{S1d0} , C _{S2d0} , C _{S3d0} , C _{S1d1} , C _{S2d1} , C _{S3d1}
III	Classe 3	C _{S1d2} , C _{S2d2} , C _{S3d2} , D _{S1d0} , D _{S2d0} , D _{S3d0} , D _{S1d1} , D _{S2d1} , D _{S3d1}

Tabella 3 – Impiego a Soffitto

	Classe italiana	Classe europea
I	Classe 1	A2s ₁ d ₀ , A2s ₂ d ₀ , A2s ₃ d ₀ , A2s ₁ d ₁ , A2s ₂ d ₁ , A2s ₃ d ₁ , Bs ₁ d ₀ , Bs ₂ d ₀ , Bs ₃ d ₀
II	Classe 2	Bs ₁ d ₁ , Bs ₂ d ₁ , Bs ₃ d ₁ , Cs ₁ d ₀ , Cs ₂ d ₀ , Cs ₃ d ₀
III	Classe 3	Cs ₁ d ₁ , Cs ₂ d ₁ , Cs ₃ d ₁ , Ds ₁ d ₀ , Ds ₂ d ₀ , Ds ₃ d ₀

Art. 5 - Prodotti isolanti installati lungo le vie di esodo

Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, in luogo dei prodotti isolanti di classe 1, e nei limiti per essi stabiliti dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, devono essere installati prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate al precedente articolo 3, in funzione del tipo di impiego previsto.

Qualora il prodotto isolante non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco in funzione del prodotto utilizzato a protezione dell'isolante stesso:

- protezione con prodotti ricompresi in una delle classi di reazione al fuoco indicate nell'articolo 3, entro i limiti consentiti dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi per i materiali non combustibili; prodotti isolanti ricompresi in una delle classi di reazione al fuoco indicate all'articolo 3 in funzione del tipo di impiego previsto;
- protezione con prodotti aventi classe di resistenza al fuoco pari almeno a quella prescritta per le compartimentazioni delle vie di esodo ed in ogni caso non inferiore a EI 30: prodotti isolanti classificati almeno in una delle classi di reazione al fuoco ricomprese nella riga II delle tabelle 1, 2 e 3 del precedente articolo 4, in funzione del tipo di impiego previsto.

Art. 6 - Prodotti isolanti installati in altri ambienti

In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, in luogo di prodotti di classe 1, devono essere installati prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nella riga I delle tabelle 1, 2 e 3 del precedente articolo 4 in funzione del tipo di impiego previsto.

Qualora il prodotto isolante non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco in funzione del prodotto utilizzato a protezione dell'isolante stesso:

- protezione almeno con prodotti ricompresi in una delle classi di reazione al fuoco riportate nella riga I delle tabelle 1, 2 e 3 dell'articolo 4: prodotti isolanti ricompresi in una delle classi riportate nella riga I delle tabelle 1, 2 e 3 dell'articolo 4 in funzione del tipo di impiego;
- protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco almeno A2s₃d₀ ovvero A2_{FL}S₂ con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti ricompresi in una delle classi riportate nelle righe I e II delle tabelle 1, 2 e 3 dell'articolo 4 in funzione del tipo di impiego;
- protezione con prodotti di classe reazione al fuoco A1 ovvero A1_{FL} con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti ricompresi in una delle classi riportate alle righe I, II e III delle tabelle 1, 2 e 3 dell'articolo 4, in funzione del tipo di impiego;
- protezione con prodotti aventi classe di resistenza al fuoco almeno EI 15: prodotti isolanti classificati almeno di classe E di reazione al fuoco.

Art. 7 – Requisiti di posa in opera

I prodotti ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco devono essere posti in opera in conformità alle effettive modalità di installazione e posa in opera a cui è stato sottoposto il prodotto in prova e tenendo altresì conto delle possibili estensioni del risultato di classificazione definite al punto 13 della norma EN 13501-1 e nella norma UNI EN 13238.

Qualora i prodotti siano installati non in aderenza agli elementi costruttivi in maniera da delimitare una intercapedine o un cavedio, all'interno dei quali siano presenti possibili fonti di innesco, occorre determinare, nel caso di prodotti asimmetrici, anche la classe di reazione al fuoco relativa alla superficie interna all'intercapedine o al cavedio. Quest'ultima deve essere non inferiore a quanto stabilito agli articoli 3 e 4 del presente decreto, a seconda che si tratti di prodotti installati nelle vie di esodo o in altri ambienti, in funzione del tipo di impiego previsto.